



*Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione
economica
ex art.10 legge n.125/2013*



*Ministero dell'Ambiente
della Tutela del Territorio
e del Mare*

Regione

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

*“Accordo di programma quadro
per l’attuazione del piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la
capacità di depurazione dei reflui urbani”*

Roma,

versione GIUGNO 2014

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 553 del 5 SET. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche” stipulato in data tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione finalizzato, fra l’altro, al progressivo recupero quali-quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;



VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'articolo 11 della legge n. 3/2002 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un "Codice unico di progetto".;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli interventi e gli adempimenti da rispettare per l'attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate";

VISTO, in particolare, l'art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l'unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e l'adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedure di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO il decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante "Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti";

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni., concernente "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale"

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, "Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico";



VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228,

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante "Individuazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare",

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l'altro, le norme di recepimento della citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

VISTO l'articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l'esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2004/2034, per la quale, nell'ambito della Causa C 565/10 avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 2 dicembre 2010, la Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 19 luglio 2012, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, con riguardo ad alcuni agglomerati con oltre 15.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «normali»;
- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto della direttiva 91/271/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così dette «sensibili»;



- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora (Causa C-1851/2014) per la non conformità di 880 agglomerati e di 57 aree sensibili;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del suddetto fondo tra le regione del centro-nord;

VISTO il Piano di Tutela delle Acque, approvato con del

RICORDATO che il Piano di Ambito ha previsto nel settore fognario e depurativo tra le priorità di intervento l'estensione della copertura della rete fognaria e l'adeguamento e/o potenziamento in termini di capacità depurativa degli impianti di depurazione nonché la realizzazione di interventi di gestione integrata delle risorse idriche;

VISTO il Programma degli Interventi in appresso (PdI) per il periodo 2014-2017, redatto ai sensi della deliberazione n. 643 del 27 dicembre 2013 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che individua gli interventi necessari al conseguimento degli obiettivi di servizio, riportando, per il periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;

CONSIDERATO che il suddetto PdI deve garantire la coerenza degli interventi individuati con la pianificazione regionale e distrettuale in materia, al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di infrastrutturazione e di qualità ambientale previsti dalle direttive comunitarie in materia di acque;

RICORDATO che l'Accordo di Programma Quadro stipulato il costituisce l'ultimo riferimento programmatico tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione;

VISTA la priorità di intervento individuata dalla Regione....., e dalla stessa dichiarate conformi alle priorità di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenuto conto anche delle procedure di infrazione avviate nei confronti del Governo Italiano per violazione della direttiva 91/271/CE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 112 della Legge n. 147/2013 con la stipula da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle citate procedure, per l'individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione del Piano Straordinario con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del



mare e all'esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso

Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per tutela del territorio e delle risorse idriche

la Regione
Direzione

STIPULANO IL SEGUENTE

**“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE
DELLA RISORSA IDRICA, FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A
POTENZIARE LA CAPACITÀ DI DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI”**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Ne costituiscono allegati:
 - 1 Il programma degli interventi corredato di:
 - o 1.a Relazioni tecniche (complete di cronoprogrammi);
 - o 1.b Schede riferite agli interventi;
 - o 1.c Piano finanziario per annualità;
 -
3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all'interno del sistema informativo regionale “Gestionale Finanziamenti” e trasferite alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Banca Dati Unitaria).

Articolo 2

Definizioni



1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:
 - a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro per gli interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse idriche;
 - b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
 - c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;
 - d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;
 - e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione finanziamenti ovvero “SGF”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi;
 - f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogramma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in esercizio;
 - g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico “Gestionali Finanziamenti” e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria e procedurale, nonché gli indicatori;
 - h) per “Responsabile Unico della Parte” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo;
 - i) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsabile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;
 - j) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti previsti dal presente Accordo;

Articolo 3

Oggetto e finalità

1. L’Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati e disciplinati negli allegati 1, 1.a, 1.b e 1.c., in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 112 della Legge 147/2013.
2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta della Regione, in qualsiasi fase dello sviluppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l’adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell’efficienza e dell’efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l’obiettivo.
3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all’articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Inizialmente il presente APQ finanzia interventi, articolati in progetti, di cui all’allegato 1.



Articolo 4
Contenuto degli allegati

1. Nell'allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati i seguenti elementi: la localizzazione, il soggetto attuatore, il titolo di ciascun intervento, lo stato della progettazione, il costo dell'intervento, le risorse disponibili con l'indicazione della relativa fonte.
2. Nell'allegato 1.a “relazioni tecniche” sono riportati i seguenti elementi: descrizione di ciascun intervento, risultati attesi e cronoprogramma, il CUP.
3. Nell'allegato 1.b “schede-intervento” sono riportate le schede relative a ciascun intervento, conformi al tracciato “Sistema Gestione Progetti”/“Banca Dati Unitaria” (SGP/BDU)
4. Nell'allegato 1.c. “Piano finanziario per annualità” è riportata la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.
5. Le schede di cui all'allegato 1, sono inserite all'interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5
Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad €.....ed è assicurata dalle seguenti risorse:
 - a. €..... fondi MATTM . art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013;
 - b. €..... risorse regionali
 - c. €..... cofinanziamento dei soggetti attuatori;

Articolo 6
Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall'attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate dal RUPA regionale, di cui all'articolo 10, restano nelle disponibilità della Regione, e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrittori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento ultimato.
3. Eventuali maggiori costi dei lavori, superiori alla percentuale del 10% di cui al comma 2, troveranno copertura finanziaria impiegando prioritariamente le ulteriori risorse riprogrammabili emergenti dal complesso degli interventi inclusi nel presente accordo. Nel caso in cui dette risorse non dovessero risultare sufficienti i maggiori costi rimangono a carico della Regione e dei soggetti attuatori interessati.



4. Le economie derivanti dal ribasso d'asta o da minori costi saranno imputate al fondo di cui all'articolo 1, comma 112 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed ai soggetti attuatori pro-quota in proporzione all'originario apporto di risorse.

Articolo 7

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese

- 1 Le risorse di competenza del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare saranno trasferite alla Regione in ragione d'anno secondo le previsioni dell'allegato 2, in unica soluzione previa dichiarazione della stessa Regione dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori per importi uguali o superiori alla quota annuale di finanziamento.
- 2 Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizza l'assunzione di impegni per l'intero importo assegnato nel triennio, fermo restando che l'effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d'anno ai sensi del comma 1 del presente articolo. (DA VERIFICARE CON UCB)

Articolo 8

Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo la Regioneprovvede al monitoraggio degli interventi.
2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.
3. La Regione..... garantisce l'esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate negli allegati; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla Banca Dati Unitaria (BDU).
4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.
5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:
 - a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;
 - b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;
 - c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a



far rispettare tutti gli obblighi previsti nell'Accordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all'allegato 1 costituisce elemento prioritario ed essenziale per l'attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l'esecuzione delle attività e degli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.
 - b. il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche garantisce l'esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le tempistiche di legge nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c. la Regione garantisce l'esecuzione del programma di interventi dell'Accordo, con le modalità, le tempistiche e le procedure indicate nell'allegato 1; l'aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica di cui all'Allegato citato e l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l'informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con i vincoli indotti dal rispetto del "patto di stabilità"; dei predetti vincoli e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l'autorità regionale competente assume i necessari impegni contabili, in relazione al proprio ordinamento e all'avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.
3. Ogni anno, successivamente all'adozione del RAE e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno su proposta del RUPA regionale, sarà sottoposto all'approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l'aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione delle opere, all'attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:



- a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
- b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall' Accordo;
- c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
- d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell'Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
- e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10
Responsabile Unico della Parte

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari individuano un Responsabile Unico della Parte (RUPA), il quale si impegna a vigilare sull'attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.
2. In prima istanza sono individuati quali RUPA i rappresentanti firmatari del presente Accordo. Essi potranno in ogni momento delegare tale funzione, con proprio atto, ad un dirigente della propria struttura.
3. Le Parti, tenuto conto della valenza regionale degli interventi, affidano al RUPA della Regione....., il compito di:
 - a. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo
 - b. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
 - c. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo e, in particolare, in relazione all'immissione dati per l'istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP/BDU.

Articolo 11
Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L'attuazione dell'Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avanzamenti procedurali, fisici e di risultato.



2. Le verifiche sono attivate dal RUPA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:
 - a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;
 - b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all'importo del progetto definitivo;
 - c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;
 - d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell'indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in un arco temporale uguale o superiore ad un anno;
 - e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di realizzazione fisica o di programma.
3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrittori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati motivi, assume l'iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento disposto in favore dell'intervento di cui trattasi.
4. Le risorse derivanti dall'applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all'art. 6.


Articolo 12
Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l'attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sottoscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi in ambito regionale.
2. Le risorse non impegnate entro il termine del attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti attuatori, sono revocate. Tale risorse su proposta del RUPA regionale sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori a nuovi interventi in ambito regionale.

Articolo 13
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.



Roma _____

per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

dott. Vincenzo Donato _____

per il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Avv. Maurizio Pernice _____

per la Regione

Direttore generale

dott. _____

Altro soggetto

il Direttore generale

dott. _____

